CONSOB

In tema di procedura di approvazione sono state replicate all'articolo 63 le semplificazioni introdotte per lo schema di domanda di approvazione del prospetto ed è stato precisato all'articolo 53, comma 3, che il termine che definisce la durata massima del procedimento di approvazione decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, qualora essa sia intervenuta in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, nel caso di prospetti composti da documenti separati.

4. Tabella analitica delle modifiche regolamentari proposte

Per un'analisi dettagliata delle modifiche regolamentari poste in consultazione si rinvia alla tabella di seguito riportata.

CONSOB

Regolamento Emittenti in consultazione	Osservazioni
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI **TITOLI E** PRODOTTI FINANZIARI **DIVERSI DAI TITOLI**	
Capo I Disposizioni generali	
Art. 3 (Definizioni **e normativa applicabile**) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; ~~b) "informazioni chiave": le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:~~ ~~1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;~~ ~~2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;~~ ~~3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;~~	Si propone l'abrogazione della lettera b), comma 1 dell'art. 3 poiché le "*informazioni chiave*" coincidono con il contenuto della nota di sintesi ormai disciplinato dal regolamento prospetto (di seguito anche "RP"). Pertanto, non si ritiene opportuno mantenere una definizione di portata esclusivamente nazionale di "informazioni chiave". La definizione "*piccole e medie imprese*" è ora fornita dall'art. 2, par. 1, *lett. f)* del RP pertanto si propone l'abrogazione della lettera c), comma 1, art. 3 del RE che, tra l'altro, non è richiamata all'interno del RE.

CONSOB

~~4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;~~ ~~5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;~~ ~~c) "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:~~ ~~1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;~~ ~~2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;~~ ~~3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;~~ ~~d) "società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.~~ **b) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi**; **c) "regolamento prospetto": il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;** **d) "disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.** **e) "documento di esenzione": il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;** **f) "domanda di approvazione": la comunicazione con cui si richiede l'approvazione del**	La definizione di "società con ridotta capitalizzazione di mercato" non è mai utilizzata nel RE, pertanto si propone l'abrogazione. Si propone di indicare in modo esplicito alla nuova lettera b) la definizione dei prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto ("titoli"), attraverso il richiamo al corrispondente articolo del regolamento prospetto, cioè valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza uguale o superiore a 12 mesi e le quote di OICR chiusi. Questi ultimi risultano inclusi in quanto l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento prospetto prevede che lo stesso non si applichi "alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso". È stata inserita la definizione di "regolamento prospetto" e "disposizioni attuative" al fine di snellire il testo dell'articolato. In particolare, nelle "disposizioni attuative" sono ricompresi, sia gli atti delegati della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 44 del regolamento prospetto, sia gli RTS e ITS emanati dall'ESMA ai sensi del Regolamento 1095/2010 (legge istitutiva dell'ESMA). È stata inserita la definizione di "documento di esenzione" previsto nei casi di offerte di titoli in occasione di operazioni di fusione, scissione, OPSC/OPASC. È stata inserita la definizione di "domanda di approvazione" relativa alla comunicazione alla Consob prevista dal TUF con cui si richiede l'approvazione del prospetto. Tale definizione si è resa necessaria al fine di uniformare il *wording* con il regolamento prospetto. Tale istituto, infatti, è denominato dal regolamento prospetto con il termine

CONSOB

prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 e dell'articolo 113, comma 1 del Testo unico. 2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nel~~la~~ direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel ~~regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria~~ **regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.** **3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.**	"domanda di approvazione". Il comma 2 è stato aggiornato con il riferimento alle definizioni contenute nel regolamento prospetto e negli atti delegati. È stato inserito il comma 3 quale norma generale di rinvio alle disposizioni del regolamento prospetto.
Capo II Disposizioni riguardanti **i titoli e gli altri** prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR **aperti**	La rubrica del presente Capo è stata modificata al fine di ricomprendere anche i FIA chiusi, disciplinati nel RE vigente in una sezione a parte (Sezione IV del Capo III)
Art. 4 (Comunicazione alla Consob) 1. La ~~comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico~~ **domanda di approvazione** è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, **ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa** contiene ~~la sintetica descrizione dell'offerta e~~ l'indicazione dei soggetti che ~~la~~ promuovono **l'offerta**, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata **delle informazioni e** dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico. 1-*bis*. Prima della ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob d~~e~~**a**ll'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.	Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento delegato (per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato) che, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j) che la stessa includa: "*ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale*". Pertanto, è stata mantenuta al comma 1 del presente articolo, la previsione di un Allegato al presente regolamento riguardante il contenuto e il formato della domanda che integra quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Prospetto. Si ritiene, infatti, che la definizione analitica del contenuto della domanda di approvazione aiuti a fare chiarezza circa gli adempimenti che sono tenuti a svolgere. Con l'occasione è stato semplificato il contenuto della

CONSOB

	comunicazione (vedi commenti all'allegato 1A). Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni in tema di comunicazione previste per l'offerta al pubblico di quote o azioni dei Fia chiusi. Tali disposizioni sono disciplinate, nel RE vigente, nel comma 1 dell'articolo 23 che pertanto si propone di abrogare. Con l'occasione, inoltre, è stata prevista la possibilità che la domanda di approvazione possa essere tramessa alla Consob con modalità informatiche indicate in apposite istruzioni. Ciò consentirà di prevedere, a beneficio degli emittenti/offerenti, una modalità di avvio del procedimento integralmente informatizzata e basata su una procedura guidata di compilazione della domanda.
Art. 5 (**Contenuto del p~~P~~rospetto d'offerta**) 1. ~~Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98 *bis* del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.~~ 2. ~~Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.~~ **Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.** ~~3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.~~ 4. …omissis…	Per l'offerta di titoli, tutti i commi del presente articolo sono abrogati poiché disciplinati dal regolamento prospetto direttamente applicabile. Al comma 2, per i prodotti finanziari diversi dai titoli, è stata mantenuta la previsione che attribuisce alla Consob il potere di stabilire il contenuto del prospetto su richiesta, laddove lo stesso non sia già stato disciplinato in via regolamentare dalla stessa. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis*, 5, 6 e 7 sono state abrogate anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, in quanto attengono al prospetto tripartito utilizzato per i titoli. Per i prodotti finanziari diversi dai titoli non è previsto alcun formato standardizzato; infatti, come disposto dal comma 2, sarà la Consob a stabilirne di volta in volta su richiesta dell'emittente il contenuto.

CONSOB

~~4 *bis*. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.~~ ~~5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.~~ ~~6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.~~ ~~7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.~~	
Art. 6 (Prospetto di base) ~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:~~ ~~a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;~~ ~~b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano~~	Per i titoli, il prospetto di base è ormai interamente disciplinato dal regolamento prospetto; pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 6.

CONSOB

~~congiuntamente queste condizioni:~~ ~~1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;~~ ~~2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.~~ ~~2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.~~ ~~3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.~~	
Art. 7 (Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento) ~~1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 *bis*, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il~~	Per l'offerta al pubblico di titoli tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 7.

CONSOB

~~prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.~~ ~~2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.~~ ~~3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:~~ ~~a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;~~ ~~b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;~~ ~~c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.~~ ~~4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.~~ ~~5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.~~ ~~6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi~~	

CONSOB

Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento) 1. La ~~comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico~~ **domanda di approvazione**, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** o **le informazioni o** i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prende data dal giorno in cui ~~perviene~~ **pervengono** alla Consob **le informazioni e** la documentazione prescritta. **Le informazioni ed i** ~~I~~ documenti ~~e le parti di essi~~ mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio.	Si propone di mantenere il comma 1 del presente articolo in quanto funzionale all'individuazione della data da cui decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, salvo apportare talune modifiche formali volte a coordinare la disciplina nazionale con quella comunitaria. Inoltre, si è ritenuto opportuno sostituire "improcedibilità" con "decadenza" per meglio specificare gli effetti del mancato rispetto del termine.
1-*bis*. ~~Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.~~ **L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.**	Nel comma 1-*bis*, è stata inserita una norma al fine di chiarire che l'invio alla Consob di nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, costituisce una nuova domanda di approvazione. Pertanto, i termini del procedimento di approvazione decorrono dalla data di invio di tali nuove informazioni.
~~2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico~~.	I commi 2, 8, 9 e 10 sono stati abrogati in quanto le relative discipline sono previste dal regolamento prospetto.
3. **La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi** ~~Il termine è esteso a venti giorni lavorativi~~ se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari **diversi dai titoli** ~~rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2~~.	Per i prodotti finanziari diversi dai titoli, sono state mantenute le disposizioni riguardanti i termini di approvazione del prospetto e dell'eventuale supplemento (commi 3, 4, 5 e 6).
4. **Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli,** ~~S~~se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di ~~improcedibilità~~ **decadenza**, ~~entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o~~ entro venti giorni lavorativi ~~nel caso previsto dal comma 3,~~ dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. **Il** termin~~i~~**e** previst~~i~~**o** per l'approvazione del prospetto dal~~i~~ comma~~i 2 e~~ 3 inizia~~no~~ a	È stata confermata al comma 4-*bis* la previsione che specifica i termini entro cui l'emittente o l'offerente sono tenuti a inoltrare alla Consob le informazioni supplementari richieste, pena la decadenza del procedimento istruttorio. Tale aspetto, infatti, non è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto che, al paragrafo 5 dell'art. 20 prevede che "*l'autorità competente ha la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre* ter*mine al processo*

CONSOB

decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di ~~improcedibilità~~ **decadenza** comporta la chiusura del procedimento istruttorio. **4-*bis*. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza,entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.** 5. Ne~~i~~**l** cas~~i~~**o di richieste di modifiche o di informazioni supplementari** ~~previsti dal comma 4~~, ~~la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro~~ **la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto,** quaranta giorni lavorativi nel caso previsto ~~dal comma 2~~ **dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto**, ~~o entro settanta~~ **sessanta** giorni lavorativi ne~~i~~**l**i cas~~o~~**i** previst~~o~~**i dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto** dal comma 3 **del presente articolo**, **decorrenti** da quando la ~~comunicazione di cui al comma 1 prende data~~**domanda di approvazione prende data**. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. 6. **Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, ~~I~~i**l supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. ~~Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE~~. ~~7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:~~ ~~a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;~~	*di riesame"*, qualora "*l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non possa o non voglia apportare le modifiche necessarie o a fornire le informazioni supplementari richieste […]*", senza specificarne ulteriormente i termini. La fissazione di termini per rispondere alle richieste formulate dall'autorità ha una funzione acceleratoria del procedimento e consente uno svolgimento ordinato e strutturato dell'istruttoria di approvazione. Tali termini sono stati ridotti da 20 giorni a 10 giorni per le offerte effettuate da emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e da 10 giorni a 5 giorni per le offerte effettuate dai *frequent issuers*. Nel comma 5 è stata mantenuta, nel caso di richiesta di informazioni supplementari, la previsione di durata massima del procedimento di approvazione del prospetto. Con riferimento a titoli, tali termini non sono previsti dal regolamento prospetto. La previsione di tali termini, tuttavia, non incide sui termini di approvazione previsti dal regolamento prospetto, ma costituisce un limite oltre il quale l'istruttoria non può essere prolungata attraverso la richiesta di ulteriori informazioni supplementari, svolgendo in questo modo una funzione acceleratoria del procedimento. In particolare, tali termini sono previsti in 30 giorni nel caso di offerta di titoli effettuata da *frequent issuers*; 40 giorni nel caso di offerta di titoli da parte di emittenti quotati o che abbiano già offerto titoli al pubblico; 60 giorni nel caso di offerta di titoli di emittenti non quotati e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico e 70 giorni nel caso di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli.

CONSOB

~~b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;~~ ~~c) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;~~ ~~d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.~~ ~~8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.~~ ~~9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.~~ ~~10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.~~	Si propone di abrogare il comma 7 poiché l'esigenza di prevedere termini ridotti per l'approvazione nel caso di un prospetto in formato tripartito, è stata trasposta nella nuova disciplina del *frequent issuer* (art. 9 del RP).
Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento) 1. Il prospetto approvato **e il supplemento approvato sono è** depositat**ei** presso la Consob **non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione** secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione~~, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:~~ ~~a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;~~ ~~b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici~~	Per i titoli, la pubblicazione del prospetto e del supplemento è interamente disciplinata dal regolamento prospetto e dagli atti delegati. Pertanto, è stata mantenuta solamente la disposizione di cui al comma 1 riguardante l'obbligo di deposito del prospetto presso la Consob. Tale previsione, seppure non più prevista nel regolamento prospetto (rispetto alla disciplina recata dalla direttiva prospetto), appare funzionale alla trasmissione all'ESMA dei prospetti approvati prevista dallo stesso regolamento prospetto (art. 20, par. 2, co. 3); per consentire alla Consob di adempiere a tale obbligo è stato fissato un termine per il deposito.

CONSOB

~~degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;~~ ~~c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi~~.	
1-*bis*. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.	Con riferimento ai prodotti diversi dai titoli, le modalità di pubblicazione del prospetto sono state uniformate a quanto previsto dal regolamento prospetto con l'introduzione di un nuovo comma 1-*bis*. Tale previsione comporta una semplificazione delle modalità di pubblicazione in quanto si prevede unicamente che il prospetto debba essere messo a disposizione del pubblico in forma elettronica. Contestualmente, è stato abrogato il successivo comma 2.
2. ~~Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.~~	
~~3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.~~	Anche il comma 3 è stato abrogato in quanto sostituito attraverso il richiamo, nell'ultimo periodo del comma 1-*bis,* dell'art. 21, par. 11 del regolamento prospetto il quale stabilisce che "*Una copia del prospetto su supporto durevole è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore dall'emittente, dall'offerente, dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli […]*". Ciò al fine di una maggiore uniformità anche per i prodotti finanziari diversi dai titoli a quanto previsto dal regolamento prospetto.
~~4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.~~	
5. ~~Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate~~.	
6. **Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, ~~I~~il** prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.	
~~7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione~~	Il comma 7 è stato abrogato in quanto la norma è già

CONSOB

~~del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.~~ 8. **Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, ~~I~~i**l supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.	contenuta nel regolamento prospetto.
Art. 10 (Validità del prospetto di offerta **di prodotti diversi dai titoli**~~, del prospetto di base e del documento di registrazione~~) 1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. ~~2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.~~ ~~3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto~~. ~~4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.~~	Con riferimento ai titoli la validità del prospetto, del prospetto di base, nonché del documento di registrazione è disciplinata dal regolamento prospetto (art. 12); pertanto si propone di adeguare la rubrica dell'articolo al fine di limitare l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari diversi dai titoli e di mantenere solamente il primo comma.
~~Art. 11~~ ~~(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)~~ ~~1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:~~ ~~a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle~~	Si è proceduto ad abrogare l'art. 11 in quanto la validità comunitaria del prospetto di titoli è interamente disciplinata dal regolamento prospetto (artt. 24 e 25).

CONSOB

~~disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;~~ ~~b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione;~~ ~~c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione.~~ ~~2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.~~ ~~3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.~~ ~~4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.~~	
Art. 12 (Regime linguistico del prospetto) 1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di ~~valori mobiliari~~ **titoli**, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana. 2. Se l'offerta di ~~valori mobiliari~~ **titoli** è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. ~~Se l'offerta,~~	Tale istituto è compiutamente disciplinato dal regolamento prospetto (art. 27). Pertanto, si propone di apportare esclusivamente le dovute modifiche di coordinamento al regolamento prospetto mantenendo le disposizioni vigenti per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli.

CONSOB

~~oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.~~ 3. Se l'offerta di ~~valori mobiliari~~ **titoli** è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. ~~Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente~~. ~~4~~. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se~~:~~ ~~a)~~ l'offerta di ~~valori mobiliari~~ **titoli** è svolta in Italia quale Stato membro ospitante~~;~~. ~~b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 *bis*, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 *ter*, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine~~. 5. Ne~~i~~**l** cas~~i~~**o** previst~~i~~**o** dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale,~~-~~la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.	
Art. 13 (Obblighi informativi) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della ~~comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico~~ **domanda di approvazione**, **si applicano l'articolo 115 del Testo unico** ~~a coloro~~ che ~~si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché~~ a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento **e l'articolo** ~~si applicano gli articoli~~ 114, commi 5 e 6, ~~e 115~~ del Testo unico **ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente**. 2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta	Le disposizioni previste al comma 1 costituiscono attuazione dell'articolo 97, comma 2 del Testo Unico, il quale delega alla Consob il potere di individuare ulteriori soggetti, pur non previsti dal regolamento prospetto, nei confronti dei quali esercitare i propri poteri di vigilanza. Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano in rapporto di collegamento con l'offerente o l'emittente o che si trovano in rapporto di controllo o collegamento con chi colloca i titoli, oltre che gli intermediari che prestano servizi accessori al collocamento. Al fine di allineare il testo del regolamento emittenti a quanto previsto dal

CONSOB

secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono ~~contestualmente~~ trasmesse alla Consob **secondo modalità indicate in apposite istruzioni**. 3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le **seguenti** informazioni**:** **- una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;** **- i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.** ~~indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.~~ ~~4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.~~	Regolamento Prospetto ed eliminare un onere non proporzionato, si propone di eliminare al comma 1 del presente articolo il riferimento alle società collegate, non ricomprese nel perimetro della normativa europea, e alle società in rapporto di controllo con chi colloca i prodotti finanziari, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 115 del TUF, e facendo invece riferimento al perimetro già individuato nell'articolo 114 del TUF, ossia ai soggetti che controllano l'emittente e l'offerente. La previsione aggiunta al comma 2 ha lo scopo di indicare, ai soggetti interessati, un format standardizzato per la trasmissione dei risultati, con lo scopo di migliorare il processo di elaborazione e lavorazione dei dati. Il comma 3 disciplina gli obblighi di comunicazione dei risultati dell'offerta. In merito, il regolamento prospetto non prevede alcuna disposizione. Pertanto è stata effettuata una razionalizzazione della disciplina in materia, trasponendo nel comma 3 dell'art. 13 gli obblighi informativi a carico dell'intermediario responsabile del collocamento (attualmente contenuti nell'allegato 1F del RE che viene abrogato), e provvedendo al contempo a ridurre tali obblighi a quelli strettamente necessari al controllo di regolarità della procedura d'offerta. Si propone l'eliminazione del comma 4 in quanto i risultati delle offerte relative ai bond bancari sono trasmesse alla Consob sulla base della Comunicazione n. 0061982 del 24-7-2014 adottata in esercizio del potere di cui agli artt. 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a), del TUF. La trasmissione dei risultati dell'offerta relativa anche ai titoli bancari di non-equity appare opportuna sia ai fini statistici e di vigilanza, sia ai fini della determinazione dei contributi che la Consob pone a carico degli emittenti.